

Circolare del 10/06/1986 n. 37 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Parte N. 3

Sintesi: L'art. 5 del t.u. 131/1986 precisa ora, al secondo comma, che le scritture private non autenticate, quando contengono disposizioni relative a operazioni soggette ad iva, sono soggette a registrazione in caso d'uso soltanto se tutte le disposizioni in esse contenute sono soggette ad iva. In caso contrario, l'atto va sottoposto a registrazione in termine fisso. Lo stesso art. 5 considera soggette ad iva anche le operazioni, poste in essere da soggetti all'iva, per le quali tale tributo non e' dovuto a norma delle disposizioni in materia di territorialita' dell'imposta stessa. Infine, esso precisa che l'obbligo, della registrazione riguarda ora non solo i contratti di locazione e affitto di beni immobili, ma anche le relative cessioni, risoluzioni e proroghe, anch'esse esenti dall'iva.

Testo:

L'articolo 5 reca le norme che regolano la registrazione in termine fisso e la registrazione in caso d'uso.

Mentre non e' stata apportata alcuna modifica al primo comma, la disposizione del secondo comma e' stata rettificata al fine di superare alcune incertezze in presenza di atti che contengono piu' disposizioni (cioe' piu' negozi) alcune delle quali si riferiscono ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ed altre non soggette alla stessa imposta. Il comma in esame, nel confermare il principio che le scritture private non autenticate, quando contengono disposizioni relative ad operazioni soggette ad imposta sul valore aggiunto, sono soggette a registrazione soltanto in caso d'uso, precisa, peraltro, che tale disciplina opera quando tutte le disposizioni contenute in dette scritture prevedono operazioni soggette alla menzionata imposta.

Resta inteso, quindi, che ove un atto contenga piu' disposizioni alcune delle quali contemplano fattispecie soggette all'imposta sul valore aggiunto ed altre invece attratte dalla disciplina ordinaria dell'imposta di registro, l'atto deve essere presentato alla registrazione in termine fisso. In tali casi l'ufficio provvedera' a liquidare l'imposta dovuta per le disposizioni soggette al tributo di registro, mentre applichera' tante imposte fisse quante sono le disposizioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, tenendo peraltro conto del dettato del successivo articolo 21 relativamente alle connessioni fra di loro delle disposizioni presenti in un unico atto.

Nel precisare poi quali sono le operazioni che devono essere considerate soggette ad imposta sul valore aggiunto e' stato disposto, ad integrazione di quanto stabilito nel ricordato D.P.R. n. 634 del 1972, che devono considerarsi tali anche le operazioni, poste in essere da soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per le quali tale tributo non e' dovuto a norma delle disposizioni in materia di territorialita' dell'imposta stessa (articolo 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni).

Per quanto concerne, poi, i contratti relativi ad operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, permane l'obbligo della registrazione per i contratti di affitto e di locazione di beni immobili, esenti a norma del numero 8) dello stesso articolo 10, precisandosi, peraltro, che l'obbligo della registrazione riguarda anche le relative cessioni, risoluzioni e proroghe, anch'esse da ritenere esenti dall'I.V.A.